

Tribunale di Lagonegro, Sentenza n. **704/2024** del 18-12-2024

Tribunale Ordinario di Lagonegro

SEZIONE CIVILE

TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA

Il Giudice, dott.ssa ### all'esito della trattazione cartolare del 19 novembre dicembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione; rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta; letti gli atti e le conclusioni rassegnate

P.Q.M. Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.

Si comunichi.

Lagonegro, 18 dicembre 2024

Il Giudice, dott.ssa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa ### ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra ### (c.f. ###), in persona del ### p.t., rapp.ta e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ### presso i cui uffici in ### al ###, è elettivamente domiciliata ### e ### (c.f. ###), rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### alla ### n. 25, è elettivamente domiciliato CONVENUTO e ### (c.f. ###), rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### alla Via ###, è elettivamente domiciliata ### nonché ### (c.f. ###), rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### alla ###, è elettivamente domiciliato CONVENUTO
Oggetto: azione di simulazione;

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'### delle ### in persona del ### p.t., esponeva: di essere creditrice nei confronti del ### in virtù di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati, come analiticamente descritti in citazione, della somma complessiva di euro 556.503,51; che i predetti crediti conseguivano dalle iscrizioni a ruolo a carico del ### (doc. n. 2 in fascicolo parte attrice), tutte esigibili in quanto correttamente notificati e non contestati; che il predetto debitore, ### unitamente alla coniuge, ###ra ### istituivano il trust denominato "###", con atto del 14.03.2012, n. 723, trascritto in data ### presso la ### dei ### di ### R.G. e di R.P. e, nominando trustee il figlio ### allo scopo di garantire al beneficiario gli studi, la formazione universitaria, culturale/manageriale, nonché le ordinarie esigenze di vita e di svago; che nel predetto trust confluivano i seguenti cespiti: - Quota di 1/1 di proprietà degli immobili siti nel Comune di ### sulla ###, censiti al FG 20 mapp. 683 sub. 3 cat. C/2; sub.4 cat. Af; sub. 5 cat. Al7; sub. 5 cat. C/L; sub.8 cat. C/1; sub. 9 cat. C/1(valore complessivo ex art. 79 del d.P.R. n.###: € 974.535,00); - ### di 1/1 di nuda proprietà di terreno nel Comune di ### sulla ###, censito al FG 21 mapp. 982 (valore ex art. 79 del d.P.R. n.602/7973: €9.622,001; - ### di % di proprietà dei fabbricati siti nel Comune di ### sulla ###, censiti al FG 21 mapp. 1259 cat. D/2 (in data ###f3, il trustee ha stipulato mutuo ipotecario dell'importo di € 350.000,00 della durata di anni 15, con la ### di ### di ### ipotecando anche il terreno al FG 21, mapp. 1258) e FG 64, mapp. 339 sub. 8 cat. C/I (gravato da ipoteca volontaria del ### per un mutuo ipotecario dell'importo di € 350.000,00, della durata di anni 10) (valore ex art. 79 del d.p.R. n. 602/7973, rispettivamente: € 619.920,00 - in quota parte di % - ed € 148.507,00); - ### di % di proprietà di terreni siti nel Comune di ### sulla ###, censiti al FG 21mapp. 1258; 354; 365; 297; ###;22;753;767; 15 (valore complessivo ex art. 79 del d.p.R. n. 602/###, in quota parte di %: € 16.477,00). Il tutto per un valore complessivo, ai fini dell'imposta di registro di € 831.428,00, e ai sensi dell'art.79 del d.p.R. n.602/1973 di euro 1.709.161,00. Rappresentava che, successivamente, con atto di donazione del 20.11.2013, a rogito del ### rep. 21823/9201,

registrato in data ### e trascritto presso la ### dei ### di ### in data ### R.G. 43323 R.P. ###, il ### dotava il predetto trust di un ulteriore immobile, e precisamente della quota di 1/1 di nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di ### sulla ###, censito al FG 21 mapp. 983 cat. D/7 R.c. € 1.662,99, per un valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro di € 78.577,00, ai sensi dell'art.79 del d.P.R. n.602/1973, in piena proprietà di € 314.305,00, e ai sensi dell'art. 79 del d.P.R. n.602/1973, nuda proprietà, di € 245.93,00.

Tutto ciò premesso in fatto, l'attrice deduceva che il menzionato atto di costituzione e dotazione del trust doveva ritenersi nullo per frode alla legge ex artt. 1343 e 1344 c.c., poiché a dispetto di quanto dichiarato dalle parti all'atto istitutivo, la concreta finalità degli atti posti in essere dal debitore era stata quella di determinare una segregazione patrimoniale dei beni sui quali era prima possibile soddisfare, in via coattiva, le pretese dei creditori pubblici, ed in ogni caso lo stesso era da ritenersi affetto da simulazione assoluta, poiché l'atto in realtà dissimulava una donazione in favore del figlio, ### Infine, l'attrice rappresentava che la disposizione del suddetto patrimonio era comunque lesiva delle proprie ragioni creditorie, sicché ricorrevano in ogni caso gli estremi per la dichiarazione di inefficacia relativa nei propri confronti degli atti stessi stante la sussistenza dell'antiorità del debito rispetto alla data dell'atto, la conoscenza del pregiudizio da parte del creditore (scientia fraudis), nonché l'eventus damni rappresentato dal peggioramento qualitativo della garanzia patrimoniale generica offerta al debitore, posto il riconoscimento del carattere gratuito del trust.

Pertanto, l'### citava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i ###ri ### nonché ### per ivi sentire dichiarare la nullità dell'atto istitutivo di trust, sopra meglio identificato, nonché del successivo atto di dotazione, poiché negozi in frode alla legge e comunque privi di causa; in subordine di dichiarare privi di efficacia i suddetti perché oggetto di simulazione assoluta, non volendo il concedente privarsi dei beni; nonché di dichiarare privi di efficacia nei suoi confronti gli stessi atti. Il tutto con vittoria di spese di lite.

Con comparsa depositata in data ###, si costituiva in giudizio il convenuto, ### contestando tutto quanto dedotto dall'attrice, poiché infondato in fatto ed in diritto.

In particolare, il predetto convenuto eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010 e, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva in relazione alla parte della domanda con cui si intende caducare il trasferimento immobiliare anche in relazione a beni non in proprietà del ### ma che erano in comunione legale con la ex coniuge, ### Il convenuto, eccepiva nel merito la piena validità del trust e l'inesistenza di qualsiasi nullità o simulazione, poiché perfettamente aderente alle finalità consentite dalla legge, nonché l'infondatezza dell'asserita incapacienza del patrimonio del ### e della conoscenza della ingente debitoria nei confronti di ### delle ### al momento della costituzione e dotazione del trust oggetto di causa, ed in ogni caso la prescrizione dell'azione revocatoria essendo ormai decorsi più di 5 anni dall'atto considerato pregiudizievole. Pertanto, il predetto convenuto concludeva chiedendo all'adito Tribunale: in via preliminare, di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010, nonché il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice in relazione alla parte della domanda proposta in ordine ai beni in comproprietà con l'altra convenuta, ###ra ### nel merito, di rigettare in toto la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto; ed in subordine, di rigettare comunque la domanda in relazione all'accertamento giudiziale invocato in relazione ai beni immobili conferiti con il successivo atto pubblico per ### del 26.11.2013, distinto con ### 21823 e Rep. 9201. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data ###, si costituiva in giudizio anche l'altra convenuta, ###ra ### la quale impugnava tutto quanto dedotto da controparte poiché infondato in fatto ed in diritto, ed in particolare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande svolte dall'attrice, non essendo sua debitrice; nonché l'infondatezza nel merito della domanda di simulazione/nullità del trust, da doversi ritenere perfettamente valido, e la prescrizione dell'azione revocatoria per decorso dei 5 anni dal compimento del presunto atto pregiudizievole per il creditore.

Pertanto, anche la convenuta, ###ra ### concludeva chiedendo all'adito Tribunale: in via preliminare, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e per l'effetto di estrometterla dal giudizio; ed in via subordinata, nel merito, di rigettare tutte le domande. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data ###, si costituiva anche il convenuto, ### il quale contestava le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto.

In particolare, il predetto convenuto eccepiva: in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato citato in giudizio come persona fisica e non come quale trustee; sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'### delle ### in relazione alla parte della domanda con cui si intendevano caducare i trasferimenti immobiliari anche in relazione ai beni in comunione con l'allora disponente ###ra ### e nel merito, l'assoluta infondatezza della domanda di nullità del trust, poiché lacunosa e generica, nonché di quella di inefficacia relativa, in quanto volta a introdurre una domanda revocatoria ormai prescritta.

Pertanto, anche quest'ultimo convenuto concludeva chiedendo all'adito Tribunale: in via preliminare, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, in qualità di persona fisica, e per l'effetto di estrometterlo dal giudizio e di dichiarare pertanto l'inammissibilità della domanda; nel merito, di rigettare in toto la domanda poiché del tutto infondata; ed in via subordinata, di rigettare comunque la domanda in relazione all'accertamento giudiziale ex adverso invocato in relazione ai beni immobili conferiti al trust con il successivo atto pubblico per ### del 26.11.2013, distinto con ### 21823 e Rep. 9201. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.

Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., il giudizio veniva istruito solo mediante l'acquisizione della documentazione come prodotta.

All'udienza del 22.02.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 28.03.2023 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza.

Mutata la persona fisica del giudicante, dopo ulteriori due rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

In via preliminare, rileva il Tribunale che ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 la mediazione è obbligatoria quando la controversia tra due o più parti ha ad oggetto: diritti reali, divisioni e successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione e comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio.

Considerato che le materie suddette sono da considerarsi quali ipotesi tassative non suscettibili di estensione e rilevato che il caso di specie non rientra in nessuna delle opzioni previste dalla norma summenzionata, l'eccezione di improcedibilità della domanda va rigettata.

Sempre in via preliminare, in punto di legittimazione, osserva il Tribunale che le eccezioni sollevate dai convenuti circa l'insussistenza della legittimazione attiva dell'attrice rispetto alla ##### e circa l'insussistenza della legittimazione passiva di ##### poiché citato quale persona fisica e non quale trustee, sono infondate e non meritano accoglimento.

In linea di principio, la legittimazione ad agire e a contraddire in giudizio è una condizione dell'azione e coincide con l'ipotetica accoglibilità della domanda sotto il profilo soggettivo, derivante dal fatto che il diritto azionato è affermato come il diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta.

La sussistenza di tale condizione va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata con l'azione, prescindendo, cioè, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, la quale, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, attiene, invece, al merito della causa.

Orbene, nel caso di specie, avendo l'attrice proposto azione di nullità e di simulazione rispetto all'atto costitutivo del trust, di cui sono parti tutti e tre i convenuti, le eccezioni in punto di legittimazione devono essere rigettate.

Passando al merito della res controversa, occorre, innanzitutto, muovere dalla preliminare considerazione che caratteristica fondamentale del trust è il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il c.d. trustee, per effetto del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vicende attinenti sia al soggetto disponente sia al soggetto trasferitario. I beni trasferiti, pur appartenendo al trasferitario ###, non sono suoi: il diritto trasferito, non limitato nel suo contenuto, lo è invece nel suo esercizio, essendo finalizzato alla realizzazione degli interessi dei beneficiari. Questo meccanismo comporta che i creditori del settlor non possono soddisfarsi sui beni conferiti in trust perché essi sono nella proprietà del trustee; che i creditori del trustee non possono del pari soddisfarsi perché i beni sono oggetto di segregazione; che i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi soltanto sulle attribuzioni che in pendenza di trust sono loro effettuate. Soltanto allo scioglimento del trust i creditori dei beneficiari potranno soddisfarsi su quanto è loro attribuito.

Più specificamente, secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in ### con la L. 16 ottobre 1989, n. 364, per trust s'intendono "i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato", caratterizzato dal fatto che "i beni del trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee", che ha il potere e l'obbligo, "di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee".

Ciò che caratterizza in generale il trust, secondo la definizione dell'art. 2 della Convenzione, è dunque lo scopo di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato. I beni vengono separati dal restante patrimonio ed intestati ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest'ultimo.

Come già chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass., 22 dicembre 2011, n. 28363), il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti

con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. ### proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito.

Quello enunciato costituisce, tuttavia, lo schema generale (la causa astratta) di segregazione patrimoniale propria dello strumento in esame, che si inserisce nell'ambito della più vasta categoria dei negozi fiduciari, laddove il programma concreto non può che risultare sulla base del singolo regolamento d'interessi attuato, vale a dire la causa concreta del negozio.

Nel caso di specie il trust denominato "### l'Imperatore" istituito da ### e dalla moglie ### è senza dubbio riconducibile alla categoria dei "trust familiari" che vengono utilizzati come strumento di destinazione economica familiare a favore di persone fisiche al fine di assicurare loro il godimento di una rendita periodica o la gestione di un patrimonio di cui godere in futuro, che la giurisprudenza ritiene generalmente ammissibili in astratto, salvo, poi, analizzare la validità nel singolo caso concreto, alla luce delle specifiche caratteristiche del trust.

Presupposto coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive.

Tale discorso vale con riferimento all'atto istitutivo del trust, la cui inefficacia si riverbera ineluttabilmente sui singoli negozi di dotazione patrimoniale al trustee.

Orbene, le deduzioni della parte attrice paiono presupporre che l'invalidità del negozio istitutivo del trust derivi dal fatto che il trust abbia come unico fine la segregazione patrimoniale dei beni del disponente al fine di sottrarli ai creditori.

Trattasi, all'evidenza, di un assunto tautologico, dal momento che la causa astratta dell'istituto va ravvisata proprio nella realizzazione di un effetto segregativo, nel programma di "segregazione" (art. 11 Conv.) di una o più posizioni soggettive o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerato (beni del trust) delle quali il disponente si spogli, o trasferendole a un terzo ### o isolandole

giuridicamente nel proprio patrimonio, per la tutela di interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust).

La ratifica della ### con legge dello Stato esclude la possibilità di censurare il trust in sé e per sé considerato in termini di contrarietà ai principi dell'ordine pubblico interno e in particolare, per quel che interessa in questa sede, a quello della tutela del credito e della responsabilità patrimoniale generale del debitore. Il riconoscimento del trust per effetto di una norma di legge, infatti, fa salva la deroga alle limitazioni di responsabilità contenuta nell'art. 2740 c.c..

A ciò si aggiunge che l'effetto proprio del trust, ossia quello della segregazione patrimoniale, è comune a numerosi altri istituti preesistenti nel diritto interno, come la cartolarizzazione dei crediti, la cessione dei beni ai creditori (art. 1980 c.c.), l'assicurazione sulla vita a favore di terzo (1923 c.c.), la rendita vitalizia a favore di terzo (art. 1881 c.c.), il mandato (art. 1707 c.c.) ed i patrimoni destinati.

Dunque, le deduzioni attoree non possono essere condivise.

Per quanto riguarda il profilo della meritevolezza della causa in concreto del negozio, la verifica della meritevolezza di tale atto richiede "la oggettiva presenza di un valore aggiunto apportato dal trust, da valutarsi in chiave squisitamente giuridica, che deve risultare di immediata evidenza" (così Tribunale di Bologna, sentenza 9 gennaio 2014).

Al giudizio di meritevolezza di tutela degli interessi di cui all'art. 1322, comma 2, cod. civ., il trust non risulta privo di causa, almeno in astratto ai sensi dell'art. 1325, n. 2), cod. civ., né la causa è di per sé illecita per contrarietà a norme imperative o per frode alla legge, come non lo è il motivo determinante, ai sensi degli artt. 1343, 1344 e 1345 cod. civ. non trovando ostacolo in alcun divieto alla conclusione di negozi pregiudizievoli per i terzi.

Lo stesso è, invece, soggetto al rimedio speciale dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ., esperibile dai creditori per rendere il conferimento inefficace e soddisfarsi sui beni conferiti (cfr. Cass. n. 9637 del 2018, sulla valutazione della meritevolezza di tutela compiuta dal legislatore in materia di trust, nonché Cass. 23158 del 2014, sulla distinzione consolidata tra negozi in frode alla legge e negozi in frode ai creditori).

In questa prospettiva, assume particolare rilievo, inoltre, che nell'atto oggetto di questo giudizio il ### accetta ed acquisisce il pieno controllo dei beni (all. 3 in atti, costituzione ### oltre che la durata di tale segregazione (scadenza 31 dicembre 2025).

Ciò posto, in difetto di elementi ulteriori sintomatici di illiceità o del carattere fittizio dell'operazione realizzata, elementi che sarebbe stato onere dell'attrice allegare e provare quantomeno in via presuntiva, si ritiene che la domanda non possa essere accolta.

A tal proposito, si rileva, infatti, che l'art 15 della ### dell'Aja in materia di trust prevede espressamente che "la ### non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà come nel caso della protezione da accordarsi ai creditori in casi di insolvibilità e la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede".

Da ciò consegue che, qualora il trust leda gli interessi dei creditori, la tutela accordata sarà quella riconosciuta dalla lex fori in presenza di atti lesivi dei loro diritti.

Nell'ordinamento nazionale, detta tutela si realizza mediante l'azione revocatoria ordinaria o fallimentare.

Inconferente è, invece, il riferimento all'art 1344 c.c.; la disposizione, che riguarda l'ipotesi di contratto in frode alla legge, non si estende, infatti, all'ipotesi di contratto in frode ai creditori.

Il contratto in frode alla legge è quel contratto che, pur rispettando la lettera della legge, costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, cioè per raggiungere un risultato pratico equivalente a quello vietato. La frode alla legge è un vizio della causa del contratto, che si concreta in un abuso della funzione tipica del contratto medesimo.

Nell'ordinamento non si rinviene, invece, alcuna norma che stabilisca, in via generale, l'invalidità del contratto stipulato in frode ai terzi/creditori. Pertanto, l'eventuale pregiudizio dei creditori per il caso di insolvibilità del disponente non incide sulla meritevolezza della causa del trust familiare, non essendo elusa l'applicazione di una norma imperativa; tuttavia, il conferimento di beni in trust resta revocabile, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art 2901 Va, però, ricordato che l'art 2903 c.c. dispone che l'azione revocatoria si

prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. Come statuito dalla Suprema Corte, la disposizione deve essere interpretata, mediante il coordinamento con la norma generale in tema di prescrizione (art. 2935 c.c.), nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo soltanto da tale momento che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass., sez. VI civ, 15.05.2018 ord. n. 11816). In caso di conferimento di beni in trust, considerata la distinzione giuridica tra il negozio istitutivo del trust medesimo ed i negozi dispositivi, con i quali il settlor conferisce i beni, al fine del computo del termine prescrizione, occorre avere riguardo ai singoli atti di disposizione patrimoniale dei beni, essendo questi ultimi gli atti potenzialmente lesivi delle ragioni dei creditori. ### di citazione è stato notificato nell'anno 2020, mentre l'ultimo atto di disposizione patrimoniale di cui si chiede la revocatoria è stato effettuato con atto del 2013 con trascrizione nel medesimo anno (in atti parte attrice) con conseguente prescrizione di tale azione.

Ed ancora, l'attrice ha poi dedotto la natura simulata dell'atto costitutivo del trust, nonché dell'atto di dotazione successivo, affermando che i disponenti avrebbero mantenuto un controllo di fatto sui beni conferiti e che in realtà lo stesso celerebbe il trasferimento di detti beni in "donazione" al figlio al solo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale generica del proprio creditore.

Affinché vi sia simulazione, non sono sufficienti la dichiarazione negoziale apparente e la dichiarazione dissimulata (nella sola ipotesi ovviamente della simulazione relativa), bensì è necessario provare il c.d. "accordo simulatorio", cioè la concorde intenzione delle parti di rendere evidente un negozio voluto solo in apparenza (simulazione assoluta) oppure di rendere palese un negozio produttivo di effetti apparenti, diversi da quelli realmente voluti e dissimulati (simulazione relativa): è pacifico in giurisprudenza ritenere, infatti, che affinché possa utilmente porsi una questione di simulazione, occorre la sussistenza di un accordo simulatorio, il quale come tale è necessariamente bilaterale, o, comunque, di una simulata dichiarazione recettizia di volontà.

In particolare la Suprema Corte (cfr tra le altre Cassazione civile, sez. III, 03/10/1997, n. 9679) ha chiarito che "la domanda di simulazione

proposta da chi si dichiara legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta non solo la allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito ma anche la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene; sicché la domanda di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante costituisce esercizio di quello specifico credito attraverso il giudizio e vale pertanto ad interromperne la prescrizione secondo quanto dispone l'art. 2943 c.c.”.

Ora, nella specie parte attrice deduce la sussistenza di una precisa situazione di insolvenza di cui il ### sarebbe stato consapevole, tuttavia non offre prova dell'accordo simulatorio.

Sebbene, infatti, non vi sia dubbio - come detto - che la simulazione assoluta possa essere provata anche per presunzioni da chi sia estraneo al negozio (Cass. sez. 1, 26 novembre 2008, n. 28224, m. 605871), occorre, tuttavia rimarcare che le presunzioni che possono fondare l'accoglimento dell'azione revocatoria non necessariamente risultano concludenti per l'accoglimento dell'azione di simulazione.

Al riguardo va osservato che ad integrare gli estremi della simulazione del negozio non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. 8188/94, n. 25490/2008).

Tale onere probatorio, gravante su parte attrice, è quello proprio dei negozi simulati, potendo la prova essere offerta con qualsiasi idoneo mezzo e quindi anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti, fermo restando che essa non può rimanere circoscritta ad elementi di rilevanza meramente oggettiva; onere probatorio non assolto nel caso che qui occupa.

Ne può valere da sola a fondare la domanda di simulazione la circostanza che il disponente si sia riservato alcuni poteri e facoltà nell'atto istitutivo del trust, in quanto, come espressamente chiarito dall'art 2 ult. Co della ### “il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di

beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust".

Considerato, inoltre, il potere di controllo rimesso al ### sui beni nel caso di specie e la durata del ### in difetto di ulteriori elementi indiziari, la maturazione del negozio nel contesto familiare non costituisce prova sufficiente dell'apparenza della relativa operazione. Ai fini della simulazione è necessario provare, non solo, che "attraverso l'alienazione di un bene il debitore abbia inteso sottrarre il bene alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla" (Cass. nn. 8188/1994 e 25490/2008).

Nel caso di specie la prova dell'apparenza della istituzione è stata sostanzialmente affidata, dall'attrice, a presunzione semplice, sostenuta - a suo dire - dall'anteriorità delle ragioni creditorie e dalla stessa concatenazione temporale tra l'insorgenza del credito e l'adozione del negozio, nonché dal carattere gratuito del medesimo, ed ancora dallo stretto rapporto di parentela tra le parti, dovendosi di conseguenza per tali ragioni inferire l'intento unico di adozione dell'atto per sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale generica. ###, pur suggestivo, non può essere tuttavia condiviso. Sia prese singolarmente che considerate nel loro complesso, infatti, a tali circostanze non può essere attribuito il carattere di univocità, precisione e concordanza, idoneo ad integrare la prova civile per presunzione, quantomeno della dedotta simulazione assoluta dell'atto istitutivo del ###. In realtà tutti gli elementi indiziari esposti da parte attrice a sostegno dell'azione di simulazione, ed in particolare la consapevolezza dei contraenti della situazione di insolvenza, se possono giustificare la proposizione dell'azione revocatoria, dimostrando in astratto che gli stessi hanno operato allo scopo di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, non costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti idonei da soli a dimostrare che la costituzione del fondo sia stata posta in essere solo fittiziamente.

Ne deriva, pertanto, che anche la domanda di simulazione merita il rigetto.

Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza di ### delle ### - ### in persona del ### p.t., e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria ed applicazione dei minimi stante la ripetitività e uniformità delle difese delle parti e considerata la valutazione di sole questioni di diritto. P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • Rigetta le domande; • ### delle ### - ### in persona del ### p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore di ### nella misura di euro 7831,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatorio; • ### delle ### - ### in persona del ### p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore di ### nella misura di euro 7831,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatorio; • ### delle ### - ### in persona del ### p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore di ### nella misura di euro 7831,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatorio

